



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per ricalcolo
Trattamento Fine Rapporto - Resistenza -Mandato difesa all'avv.
Olimpia Cimaglia, legale AMAT.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 25 (venticinque) del mese di giugno, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati ex dipendenti, di cui due rappresentati e difesi dagli avv.ti Longo e Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese dei giudizi:

Di Matteo	Mario	Udienza	24/03/0999;
Volpe	Giuseppe	"	24/03/1999;
Fina	Ciro	"	24/03/1999;
Maggio	Angelo	"	15/01/1999;

- atteso che nella riunione del 31 luglio u.s., al fine di tentare un bonario componimento delle vertenze, si dava mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di contattare i legali della controparte;
- attesa, comunque, la opportunità di dover resistere ai giudizi de quibus, salvo diversa decisione in ordine agli esiti della trattativa innanzi accennata;
- ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 400.000, a titolo di acconto per fondo spese a carico del bilancio per l'esercizio 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di riservarsi ogni e qualsiasi diversa decisione subordinata agli esiti delle trattative in corso con i legali dei ricorrenti in ordine alla definizione transattiva delle questioni.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



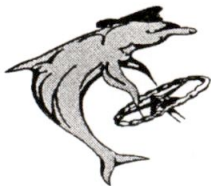
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
25 GIU. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. M.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 30/giugno/1998

Prot. n° : Dir/ 1687/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 25 giugno 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 185 - 186 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 -
194 - 195.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

30. VI. 98
Galli Francesco

[Signature]

A. M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 5023
08 GIU. 1998

Dirigente Ammin.vo

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del Traffico

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

CAH

114C7/98

COPIA

RICORSO EX ART. 414 CPC

N. C. 10/1

12000

PROVERBIA LA VOCE

8661 719 73

Delego l'Avv. Diego Colucci
Avv. Paolo Longo

a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi, in sede fallimentare, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare per mio conto e farsì sostituire occorrendo. Eleggo domicilio in Taranto al Corso Piemonte n. 42.

x D! Matteo Ha
Taranto, 11/4-4-98
La firma è autentica.

Reginald
Caul

Deposita in Cancelleria
17.10.1998
" CANCELLIERE

Deposited in Canada
17 Apr 1993
" CANCELLIERE

~~3. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto.~~

includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

DIRITTO

1 - Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995)

2 - Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla pre-vigente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel re-

gime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3. - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Di Matteo Mario, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Taranto, 14.04.1998

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta

da "Vero che"

Si indicano a testi: il Sig. Fina. Ciro, il Sig. Volpe Giuseppe e il Sig. Russo Nicola

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U. al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.

Il Pretore

letti il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 26.3.99
ore 9 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, lì 5.3.98

Il Cancelliere

Il Pretore

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/07/1997

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 133783 - DI MATTEO MARIO

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI AN.
12/08/1972	12/08/1972	31/05/1997	24 10

DESCRIZIONE	! RITENUTE	! COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato	!	55.688.024
Totale anticipi gia' erogati 6.000.000	!	!
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 49.688.024	!	!
Rivalutazione di L. 49.688.024 X 1,196973%	!	594.75
TFR effettivo lordo anno in corso	!	1.157.624
TOTALI	! 6.000.000!	57.440.405
TOTALE IMPORTO TFR	!	51.440.405
Ammontare lordo T.F.R.	!	57.440.405 -
Rid. norm. 12.458.333 Part-time 0	!	12.458.333 +
Altre somme	!	0 +
Preavviso	!	0 +
Anticipi C.C.N.L.	!	0 =
Imponibile fiscale liquidazione	!	44.982.072 X
Aliquota media	!	21,29 % =
Imposta dovuta	!	9.576.583 -
Imposta su anticip. / preavv.	!	0 =
Imposta residua	!	9.576.583
Importo Netto Anticipi	!	6.000.000
Importo Netto T.F.R.	!	41.863.722
Importo Netto Totale	!	47.863.722

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 41.863.722 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 29/07/1997

Firma : Di Matteo Mario

Copia conforme all'originale

Taranto 1 3 MAG. 1938



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI

SEZIONE DIS

UFFICIO UNICO NOTIFIC

Ad :

Atto di citazione, con som-

es-

si, a comparire in giudizio,

ho fatto il presente atto al Sig. AMAT. M.

persone per le quali non si può sempre

esistere in Taranto - Via E. BADIOLI n. 657

me... consegna di copia conforme all'original

2 me

a mani dell'Implegato Lucrezio Ruffini,
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

Il 5/6/38

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
AVV. GIUSEPPE DI BIASE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

A.M.A.T. - TARANTO	Prpt. Arrivo n° 5922	08 GIU. 1998	Dirigente Ammin.vo	Area Informatica	Area Legale	Area Personale	Area Movimento	Area Tecnica	Ufficio Ragioneria	Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria	Ufficio Contratti
--------------------	----------------------	--------------	--------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------------	--------------------	-------------------

11405/98

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

Volpe Giuseppe, Cod. fisc. VLP GPP 49C2 0L049H, nato a Taranto il 20.03.1949 e residente in Taranto alla Via Aristosseno n.12 ed elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 20.07.1978 al 31.01.1998 svolgendo mansioni di agente di movimento con qualifica autista ed inquadramento finale nel livello quinto.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;
- 3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto

Delega l'Avv. 11390 COLUCCI
Avv. Paolo Longo

.....
a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento, in
quello eventuale di appello o
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o presso
terzi, in sede fallimentare, con
ogni facoltà di legge, comprese
quella di condiliare, transigere,
incaassare per mio conto e
farsi sostituire occorrendo.
Eloggio domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

Taranto, il 14-04-97
La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

Deposita in Cancelleria
17/11/1998
CANCELLERIA

includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel re-

gime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Volpe Giuseppe, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

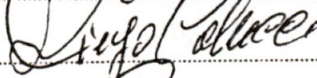
all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previi gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

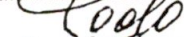
- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Taranto, 14.04.1998

Avv. Diego Colucci



Avv. Paolo Longo



In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta

da "Vero che"

Si indicano a testi: il Sig. Fina Ciro, il Sig. Di Matteo Mario e il Sig. Russo Nicola

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U. al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.

Il Pretore

Vetto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 26.3.98
ore 9 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 5.5.98

Il Cancelliere

Il Pretore

PELLO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 26/03/1998

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 197690 - VOLPE GIUSEPPE - 20-3-49-

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
20/07/1978	20/07/1978	31/01/1998	19 6

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
-------------	----------	------------

montare anticipi tfr al 31/12/1996	10.000.000	
31/12 a. p. comples. maturato		51.531.128
ale anticipi gia' erogati L. 10.000.000		
31/12 a. p. da erogare L. 41.531.128		
alutazione di L. 41.531.128 X 0,336268%		139.656
effettivo lordo anno in corso		246.243

TOTALI	10.000.000	51.917.027
--------	------------	------------

TALE IMPORTO TFR		41.917.027
------------------	--	------------

montare lordo I.F.R.	51.917.027	-
f. norm. 11.750.000 Part-time 0	11.750.000	+
tre somme	0	+
avviso	0	+
icipi C.C.N.L.	0	=

onibile fiscale liquidazione	40.167.027	X
iquota media	23,17	% =

osta dovuta	9.306.700	-
osta su anticip. / preavv.	79.167	=
osta residua	9.227.533	

orto Netto Anticipi	9.920.833	
orto Netto I.F.R.	32.689.494	

orto Netto Totale	42.610.327	
-------------------	------------	--

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 32.689.494 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto allegato.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia esiguita' inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ al comune di _____

data : 26/03/1998

Firma : Giuseppe Volpe

Copia conforme all'originale

Taranto 19 MAG. 1986



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO - UFFICIO NOTIFICAZIONI

Ad istanza del Sig. AMAT. m. sottoscritto, procuratore generale dell'Ufficio di Coordinamento Ufficio,

ha chiesto il p. l. del Sig. AMAT. m.

persone del Cepale Vol. k. p. k. p. k.

presso Taranto - Via E. BATTINI n. 654

in ordine a copia conforme all'originale

si invia.

a mani dell'impiegato Luigi Ruffalo
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione etc.

N. 5/6/1986

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

A.M.A.T. - TARANTO	
Prat. Arrivo n° 5901	08 GIU. 1998
Origine Ammin. v.g.	
Area Informatica	Area Legale
Area Personale	Area Movimento
Area Tecnica	Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti	

11406/98

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

Fina Ciro, Cod. fisc. FNI CRI 55A27 H882K, nato a San Giorgio Jonico (TA) il 27.11.1955 e residente in San Giorgio Jonico (TA) alla Via di Piemonte n.64, elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01.09.1978 al 31.07.1997 svolgendo mansioni di agente di movimento con qualifica autista ed inquadramento finale nel livello quinto.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;
- 3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto

Delego l'Avv. Diego Colucci
Avv. Paolo Longo

a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi, in sede fallimentare, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare per mio conto e farli sostituire occorrendo. Eleggo domicilio in Taranto al Corso Piemonte n. 42.

Taranto, 11
La firma è autentica.

Reggiani
Longo

Deposita in Cancelleria
17 MAR 1998
" " CANCELLERIA

includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel re-

gime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3. - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Fina Ciro, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, prevalgano gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Taranto, 14.04.1998

Avv. Diego Celucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta

da "Vero che"

Si indicano a testi: il Sig. Di Matteo Mario, il Sig. Volpe Giuseppe e il Sig.

Russo Nicola.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U. al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.

Il Pretore

Letto il ricorso;

F I S S A

L'udienza di discussione per il giorno 24.3.98
ore 9 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 21.5.98

Il Cancelliere

Il Pretore

ETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/09/1997

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 139269 - FINA CIRO

DATA ASS.
1/09/1978

DATA ASS. CONV.
1/09/1978

DATA CESS. RAPP.
31/07/1997

ANNI MESI ANZ.
18 11

DESCRIZIONE

! RITENUTE

! COMPETENZE

TFR 31/12 a. p. complessivo maturato

Totale anticipi gia' erogati 29.000.000

45.110.229

TFR 31/12 a. p. da erogare L. 16.110.229

Rivalutazione di L. 16.110.229 X 1,446973%

233.111

TFR effettivo lordo anno in corso

1.581.337

TOTALI

29.000.000!

46.924.677

TOTALE IMPORTO TFR

17.924.677

Ammontare lordo T.F.R.

Rid. norm. 9.500.000 Part-time

46.924.677

Altre somme

9.500.000

Preavviso

0

Anticipi C.C.N.L.

0

0

Imponibile fiscale liquidazione

37.424.677

Aliquota media

21,68

%

Imposta dovuta

8.113.670

Imposta su anticip. / preavv.

3.853.575

Imposta residua

4.260.095

Importo Netto Anticipi

25.146.425

Importo Netto T.F.R.

13.664.582

Importo Netto Totale

38.811.007

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 13.664.582 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 29/09/1997

Firma :

[Handwritten Signature]

Copia conforme all'originale

Taranto 19 MAG. 1988



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Ad ... in atti, io sono
adatto al suo ufficio,

il presente atto al Sig. AD. M.

persone del lepre 2011 e po lampa

abitante in Taranto - Via e. BATTISTI n. 658

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N. 56/1988

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 6459
22 GIU. 1998
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☒
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
C. di A. ☒

COPIA

10209/98

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

M444GL38A0110187

N. C. 20171
Mod. A
CONTRO-ELEZIONE LAVORO
Ind. 5.920
26 GIU. 1998
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Per:

Maggio Angelo, nato a S. Marzano (TA) il 01/01/1938 ed ivi residente alla
Via Lasca n.61, elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio
dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

Avv. Paolo Longo
e rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento in
quello eventuale di appello e
opposizione, nella esecuzione
mobiliari, immobiliari o presso
terzi, in sede fallimentare, in
ogni facoltà di legge, compo-
nente di condiliare, trasig-
incassare per mio conto
farsi sostituire occorrenza
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del le-
gale rappresentante pro-tempore.

FATTO

1 - il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resi-
stente azienda di trasporti nel periodo dal 15/08/1972 al 31/03/1996 svol-
gendo mansioni di agente di movimento con qualifica di agente di movi-
mento inquadramento finale nel livello quinto.

Maggio Angelo
Taranto 26 MAR. 1998
La firma è autentica
Avv. Diego Colucci

2 - nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore
mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio im-
partiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata.

Avv. Paolo Longo

Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servi-
zio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per co-
prire il servizio;

depositata in Cancelleria
31 MAR. 1998
CANCELLIERE

3 - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto
includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordina-

rio svolto in modo siffatto

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il

compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3 - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Maggio Angelo, come in epigrafe rappresentato e

difeso,

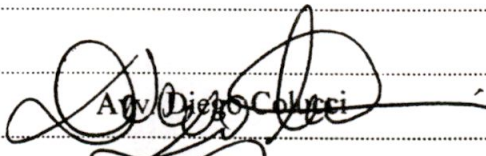
RICORRE

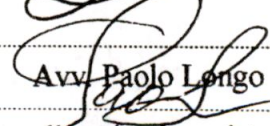
all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. De Padova Antonio, il Sig. Eletto Giuseppe e il Sig. Rochira Vincenzo.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.
2. - lettera di sollecito

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/05/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 155726 - MAGGIO ANGELO

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
15/08/1972	15/08/1972	31/03/1976	23 8

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
-------------	----------	------------

TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		55.847.721
--------------------------------------	--	------------

TFR 31/12 a. p. da erogare L.	55.847.721	
-------------------------------	------------	--

Rivalutazione di L.	55.847.721 X 0,903920	504.819
---------------------	-----------------------	---------

TFR effettivo lordo anno in corso		852.354
-----------------------------------	--	---------

TOTALI	0	57.204.894
--------	---	------------

TOTALE IMPORTO TFR		57.204.894
--------------------	--	------------

Ammontare lordo T.F.R.	57.204.894	-
------------------------	------------	---

Rid. norm. 11.833.500 Part-time	11.833.500	+
---------------------------------	------------	---

Altre somme	0	+
-------------	---	---

Preavviso	0	+
-----------	---	---

Anticipi C.C.N.L.	0	=
-------------------	---	---

Imponibile fiscale liquidazione	45.371.394	X
---------------------------------	------------	---

Aliquota media	21,54	*
----------------	-------	---

Imposta dovuta	9.772.998	-
----------------	-----------	---

Imposta su anticip. / preavv.	0	=
-------------------------------	---	---

Imposta residua	9.772.998	
-----------------	-----------	--

Importo Netto T.F.R.	47.431.896	
----------------------	------------	--

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

Ammontare lordo T.F.R.	57.204.894	X
------------------------	------------	---

Valore costante	144	/
-----------------	-----	---

Mesi di anzianità	284	=
-------------------	-----	---

Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	29.005.298	
--	------------	--

Ritenuta su imponibile di riferimento	6.247.430	
---------------------------------------	-----------	--

Aliquota media	6.247.430 / 29.005.298 * 100 = 21,54	
----------------	--------------------------------------	--

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 47.431.896 a saldo di quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo e ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia aspettativa inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma :

Maffei p. p. lo

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno ~~25 GEN 1909~~
ore 9 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li

22/4/08

Il Pretore

Il Cancelliere

CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione staccata di Taranto – Ufficio unico Notificazioni

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente al Sig. A.M.A.T., in persona del regale rappresentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Battisti n.657 mediante consegna di copia conforme all'originale a mani *ef*

Chiuso *Raffaele Senese*

Taranto 19.6.18

RITA DIMESSO
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO